



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 07/03/2016

OGGETTO: TRADUZIONE IN INGLESE TESTI DESCRITTIVI ECCELLENZE TREVIGIANE.

Onere: € 1183,4 = IVA compresa.

Premesso che:

con determinazione n. 2341 del 21.12.2015 è stata affidata la progettazione, direzione lavori e posa in opera di un sistema segnaletico turistico pedonale per il centro storico di Treviso alla ditta Apogeo Srl di reggio Emilia;

il progetto prevede, tra le altre cose:

- la realizzazione di cartelli identificativi di monumenti ed eccellenze della città di Treviso a cura della ditta Apogeo Srl con elaborazione della descrizione del bene e la relativa traduzione in lingua inglese a carico del Comune di Treviso;
- una guida turistica da realizzarsi secondo le disposizioni della Regione Veneto i cui contenuti sono a carico del Comune così come la traduzione in lingua inglese;

considerato che, seppur disponendo testi, è necessario affidare la traduzione dei suddetti in lingua inglese a ditta di comprovata esperienza e dotata delle necessarie professionalità;

visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Accademia Linguistica con sede a Treviso, di comprovate esperienza e capacità, comprendente la traduzione dei testi descrittivi dei monumenti ed eccellenze trevigiane (n. 31) e del testo della brochure in lingua inglese, per un totale di € 970,00 + IVA, per un totale di € 1.183,40;

Rilevato che:

La Regione Veneto con L. 11/2013 ha riconosciuto il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.

In base a tale legge, la Regione nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà ed attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

Uno dei punti salienti della nuova normativa è il concetto di “destinazione”, ossia delle località o degli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi, provenienti da enti pubblici o soggetti privati, connessi con un prodotto turistico o con una gamma di prodotti e l'art. 9 della citata legge prevede che la Giunta Regionale riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca criteri e parametri per la costituzione di tali organizzazioni della destinazione.

Nella D.G.R. veneto n. 2286 del 10 dicembre 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica” è stato riconosciuto espressamente il ruolo essenziale del comune o dei comuni dell'area territoriale della destinazione, *“sia perché le funzioni dei comuni sono di rilievo anche agli effetti del loro impatto sul turismo (si pensi anche solo al trasporto locale), sia perché i comuni dispongono di risorse proprie, anche agli effetti della previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e dell'articolo 8 della legge regionale”*

Infatti, la Regione, per perseguire le finalità dello sviluppo e sostenibilità del turismo veneto ha stabilito che tutti i Comuni sono da considerarsi comuni turistici ai fini dell'applicabilità dell'art. 4 del D. Lgs. 23/, consentendo loro di poter istituire l'imposta di soggiorno, il cui gettito “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Il nuovo contesto normativo statale e regionale in materia di turismo si connota pertanto in un momento successivo alle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010), con particolare riferimento a tutte quelle spese che contribuiscono a finanziare progetti culturali - turistici e, più in generale, di promozione del territorio che rientrano nello scopo dell'imposta di soggiorno.

Visti:

- il vigente art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore a 1000 euro** e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ”

- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv. con [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#), che così recita: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.";

considerato che:

- i servizi in oggetto non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- ciascuno dei servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 1000,00 (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – ai sensi del quale “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Visti:

- il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
- la legge n. 136/2010 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
- il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;
- il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016-2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate e per la promozione turistica della città;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, ad Accademia Linguistica di Germana Faggian, con sede a Treviso in Piazza Matteotti 9, il servizio di traduzione in lingua inglese dei testi descrittivi dei monumenti ed eccellenze di Treviso ed il testo della brochure inseriti nel progetto, al costo di € 970,00 + IVA, per un totale di € 1.183,40,
2. di impegnare la spesa di € 1.183,40 al capitolo 184303/007 "Servizio Turismo - iniziative promozionali varie - I.S." nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa sarà esigibile.
3. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell'art. 1326 c.c. nei modi di legge e à sensi dell'art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
 - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

CIG	Ascot	Soggetto	Anno	Importo	Capitolo
ZA318892D7	40251	Accademia Linguistica di Germana Faggian	2016	1.183,40	184303/007

<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</p>

Io sottoscritta Federica Franzoso, - in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207).

La Dirigente
Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura
- dott.ssa Federica Franzoso -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di impegnare la spesa di € 1.183,40 al cap. 149610/025 del bilancio 2016, in cui la spesa risulta esigibile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Franzoso dott.ssa Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di Euro 1.183,40 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore della ACCADEMIA LINGUISTICA di Germana Faggian (P. IVA 02104120262 - ascot 40336) al cap. 184303/07 "Servizio Turismo - Iniziative promozionali varie - I.S." (U 1.3.2.2.999) - imp.2016/1418

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria